

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO</p> <p>Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE</p> <p>DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>N. 26 DEL 18/06/2015</p>
---	--

OGGETTO: Mozione ai sensi dell'art. 19 del Reg.to Comunale Funz.to C.C. - Annullamento in autotutela dell'accordo consortile con la società ASMEL di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 08 del 27.01.2015 e indirizzo per la revoca di tutti gli atti consequenziali adottati dalla Giunta e dai Responsabili di Area.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciotto**, del mese di **giugno**, alle ore **19,51 e seguenti**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla **seduta di inizio** (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in **convocazione ordinaria** (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.
Trovato	Salvatore	X	Petralia	Antonio Filippo	X
Turrisi	Salvatore	X	Spoto	Agatino	X
Franco	Francesco	X	Prestipino	Rosario	X
Moschella	Antonino	X	Foti	Nunziato	X
Messina	Rosaria Filippa	X	D'Allura	Silvana Filippa	X
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X			
Di Bella	Mario	X			
Intelisano	Rosario	X			
Corica	Liborio Mario	X			
Samperi	Salvatore	X			
Assegnati n. 15		In carica n. 15	Assenti n. 0		Presenti n. 15

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Ponturo Vincenzo Massimiliano, Samperi Salvatore, D'Allura Silvana Filippa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione entro riportata;

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Sull'argomento iscritto al quinto punto dell'odierno o.d.g. ed introdotto dal Presidente del consiglio per la relativa trattazione, sono effettuati i seguenti interventi:

MESSINA R.F. (capogruppo "Uniamoci per Calatabiano"): ritiene eccessivo l'annullamento in autotutela richiesto dalla mozione e dichiara il voto contrario del proprio gruppo, invitando il Segretario Comunale a fornire raggugli dal punto di vista tecnico.

SEGRETARIO COMUNALE: interviene, come richiesto, esternando le proprie osservazioni con riguardo ai motivi che argomentano in fatto ed in diritto la mozione in oggetto:

- **Mancanza del presupposto di legittimazione delle gare poste in essere.**
Si osserva: il Comune di Calatabiano, nell'esperimento delle due gare indette per assicurare i servizi di mensa scolastica e del depuratore comunale ha fatto ricorso ad ASMEL esclusivamente per l'utilizzo della piattaforma digitale (committenza strumentale), mantenendo la titolarità e la responsabilità delle gare e conducendone direttamente le procedure di negoziazione e di aggiudicazione, con attivazione di propri codici identificativi di gara e nomina di propri responsabili di procedimento. La legittimità di tale *iter* procedurale è riconosciuto indirettamente dalla giurisdizione amministrativa (cfr. TAR Salerno, sentenza n. 822/2015, allegata al presente atto, laddove testualmente è statuito: "*.....omissis atteso che la posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è stata inequivocabilmente assunta dal Comune...., essendosi limitata la suddetta società a svolgere un ruolo meramente strumentale, consistente nella messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale*"), nonché dalla stessa ANAC (vds. parere n. 53 del 22.04.2015, allegato al presente verbale, in cui è confermata l'utilizzabilità della piattaforma ASMECOMM ed ammessi i costi a carico dell'aggiudicatario). Diversamente è avvenuto, per l'affidamento dei servizi tributari in cui ASMEL ha esperito direttamente una propria gara – modello CONSIP (committenza di intermediazione), con affidamento da parte del Comune di Calatabiano del servizio ad uno degli operatori economici dalla stessa selezionato. Per essa pende ricorso amministrativo al TAR Lazio con udienza collegiale, ai fini della decisione sulla richiesta di sospensione del provvedimento dell'ANAC n. 32 del 30.04.2015, impugnato da ASMEL, assunta nella giornata di ieri, 17 giugno 2015, ma non ancora depositata.
- **Assenza del requisito indefettibile di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi da parte di tutte le imprese facenti parte del r.t.i. affidatario dei servizi tributari (parere ANAC n. 36 del 26.02.2014).**
Si osserva: il possesso del requisito è stato accertato dall'associazione aggiudicatrice. Si evidenzia, tuttavia, che oggetto dell'affidamento, oltre all'accertamento e riscossione coattiva, è anche l'attività di supporto alla riscossione ordinaria per la quale non si richiede iscrizione al predetto albo per l'impresa/e che la effettua/no (vds. Parere ANAC n. 170 del 23.10.2013).
- **Incompetenza dell'organo.**
Si osserva: con riguardo alla convenzione per l'espletamento dei servizi tributari, a parte quanto contenuto negli atti di adesione ad ASMEL, nel regolamento generale delle entrate, è prevista l'esternalizzazione delle attività in materia tributaria, quale possibile modalità di gestione. Sarebbe stato, semmai, maggiormente consono un atto gestionale (determinazione del responsabile di area) piuttosto che una deliberazione giuntaale.
- **Riconoscimento di aggi di concessione dei servizi.**
Si osserva: l'aggio previsto per il servizio di riscossione coattiva, che si aggira intorno al 7% è inferiore a quello di Equitalia (8%) mentre quello determinato per il servizio di accertamento (tra il 17% ed il 18%) verrebbe ammortizzato a fronte di un maggiore flusso di entrate derivanti dal recupero di fasce di evasione non rilevate mediante per l'appunto l'effettuazione di tale potenziata attività accertativa.

- Anomala condivisione di conti correnti cointestati con il concessionario.
Si osserva: non si rilevano anomalie anche alla luce della considerazione che l'attività è sottoposta a rendicontazione ed il concessionario assoggettato alla giurisdizione della Corte dei Conti.

PETRALIA A. F. (consigliere "Uniamoci Calatabiano"): rappresenta che, benché consideri esaustivo l'intervento del Segretario Comunale, ricorda al medesimo la sua funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e le conseguenti valutazioni da porre in essere a seguito del provvedimento ANAC n. 32/2015, di cui rileva, peraltro, la mancata trasmissione ai consiglieri comunali ed ai responsabili di area. Sulla questione, afferma, di aver particolarmente apprezzato, viceversa, il provvedimento di revoca dell'adesione ad ASMEL adottato da un commissario prefettizio di un comune sciolto per infiltrazioni di tipo mafioso [1], consegnato per essere allegato in uno al presente atto, che ritiene sia da prendere ad esempio, nel quale è rilevato che i contenuti del ricorso esperito al TAR da ASMEL non divergono in realtà dalle controdeduzioni fornite dalla stessa all'ANAC, non accolte da quest'ultima. Inoltre, evidenzia il mancato buon senso di ASMEL nel non informare i comuni aderenti sull'istruttoria aperta dinanzi all'ANAC nei suoi confronti. Non si spiega, pertanto, perché una gara indetta dall'ente sia stata annullata in autotutela e poi, invece, riaperta, previa revoca del provvedimento di annullamento. Ribadisce il mancato controllo da parte del Comune circa i requisiti delle imprese costituenti il r.t.i. per l'affidamento dei servizi tributari e sostiene che gli accertamenti delle entrate comunali sono sempre stati legittimamente compiuti. Considera forse da non annullare la gara del depuratore in ragione delle finalità perseguite. Infine, afferma che, da notizie acquisite via internet, la richiesta di sospensiva avanzata da ASMEL sarebbe già stata rigettata dal Presidente del TAR. [2]

SEGRETARIO COMUNALE rammenta che è stata anche pubblicata sul sito istituzionale la nota ASMEL rivolta ai soci che informava l'ente sul provvedimento ANAC n. 32/2015 (non legittimazione ASMEL ad effettuare attività di intermediazione), a sua volta liberamente consultabile accedendo al sito ANAC, a cui, peraltro, gli stessi responsabili di area (referenti prevenzione corruzione) hanno l'obbligo di collegarsi per la consultazione dei provvedimenti d'interesse emanati dall'Autorità. Evidenzia, oltretutto, che altri organi non possano sostituirsi alle valutazioni adottate in sede giudiziale.

MESSINA R.F. (capogruppo "Uniamoci per Calatabiano"): invita il consigliere Petralia a tenere un comportamento decoroso ed a non entrare in merito a competenze mai possedute, effettuando passaggi non veritieri per mera propaganda politica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: condivide quanto sostenuto nel suo intervento dal capogruppo Messina R. F. sulla necessità che i consiglieri tengano comportamenti decorosi.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Si dà atto che, durante la trattazione dell'argomento, hanno lasciato l'aula i consiglieri del gruppo "Calatabiano nel cuore" Ponturo Vincenzo Massimiliano ed Intelisano Rosario. Pertanto, i consiglieri presenti sono 13 (tredici).

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della mozione in argomento;
visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

con 08 (otto) voti favorevoli (Trovato S., Turrisi S., D'Allura S. F., Foti N., Franco F., Prestipino R., Petralia A., Spoto A.) e 05 (cinque) contrari (Corica L. M., Di Bella M., Messina R. F., Moschella A.) su 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano) in pubblica seduta;


DELIBERA

Di approvare la mozione in oggetto.

La seduta è chiusa alle ore 21,35.

[1] Corre il dovere di precisare, nella funzione di ufficiale verbalizzante, ad onor del vero ed a tutela dell'immagine del Comune in questione, che l'ente locale, a cui è fatto riferimento, non è stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ex art. 143 D.Lgs. n. 267/00 ma per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 141, co. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/00, giusta d.P.R. 17.11.2014, con conseguente decadenza del sindaco e della giunta ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 267/00.

[2] Corre il dovere di precisare, nella funzione di ufficiale verbalizzante, che trattasi del decreto presidenziale del 03.06.2015, con cui il Presidente Tar Lazio – Roma – sez. III, Francesco Corsaro, respinge la domanda cautelare monocratica proposta ex art. 56 c.p.a., non disponendo misure cautelari provvisorie per motivi di estrema gravità ed urgenza.



Al Presidente del Consiglio Comunale Dr. S. Trovato

Al Sindaco Dr. G. Intelisano

LL.SS.

OGGETTO : Mozione ai sensi art. 19 del Reg.to Comunale Funz.to C.C. – Annullamento in autotutela dell'accordo consortile con la società ASMEL di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 08 del 27.01.2015 e indirizzo per la revoca di tutti gli atti consequenziali adottati dalla Giunta e dai Responsabili di Area.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

premessi che :

- dal primo gennaio di quest'anno **i Comuni non capoluogo di provincia, per acquisti di forniture e servizi, devono fare ricorso alla centrale unica di committenza (Cuc)**, mentre l'obbligo per le gare concernenti i lavori pubblici scatterà a partire dal primo luglio 2015 (L.89/2014 e L. 114/2014);
- in ottemperanza alle disposizioni di legge soprarichiamate, anche se con evidente ritardo, il Sindaco proponeva al consiglio comunale, oltre che l'adesione all'associazione ASMEL, anche l'accordo consortile contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 27.01.2015 veniva approvata la proposta.

Rilevato, successivamente, che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 23.04.2015 veniva affidato direttamente alla società R.T.I. Infotirrena S.r.L., con sede legale in Follonica (GR) la concessione dei servizi di accertamento ICI/IMU- TARSU/TARES/TARI- TASI e riscossione coattiva delle entrate comunali, per cinque anni e sulla scorta di una gara già esperita dall'ASMEL due anni prima (17.5.2013);
- l'atto giuntale soprarichiamato veniva adottato sul presupposto, infondato, che il consiglio comunale con la deliberazione N. 08/2015 avrebbe autorizzato l'esecutivo ad "eventualmente attivare ulteriori servizi espletati da ASMEL,;
- con la deliberazione di consiglio, invece, si faceva riferimento alla possibilità di attivazione di servizi aggiuntivi inquadrabili nell'espletamento del servizio di Centrale Unica di Committenza, così come previsto all'art. 3 dello schema di Accordo Consortile approvato e non alla generica attivazione di servizi di qualsivoglia natura e genere;
- *l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali possono essere affidate soltanto mediante procedure ad evidenza pubblica, così come disposto dall'art. 3 co.25-bis della L. 2 dicembre 2005, n. 248; inoltre, le modalità di affidamento dei Servizi Pubblici Locali, sono disciplinate dalla normativa dell'Unione europea e dai principi comunitari di par condicio, economicità, trasparenza e pubblicità, ai sensi dell'art. 34, commi 20-27, del D.L. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, che con la procedura di affidamento seguita dal Comune, di fatto sono state eluse;*

- dalla documentazione allegata al contratto non è dimostrata l'avvenuta necessaria preventiva verifica, da parte della stazione Appaltante (Asmel) che ha indetto la gara (*né avrebbe potuto farlo il Comune di Calatabiano che ha semplicemente "scelto" a posteriori il Concessionario come in un catalogo pubblicitario di un supermercato!*), in capo alla società concessionaria dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché dell'iscrizione all'Albo dei riscossori che costituisce requisito necessario per l'affidamento del servizio inerente le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate pubbliche, (cfr. artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/1997), in quanto, per dette attività, si manifesta, in modo particolare, l'esigenza di controllo preventivo e contestuale della Stazione Appaltante sull'attività espletata dai soggetti agenti, in relazione alla loro capacità tecnica, finanziaria e morale, indipendentemente dalla marginalità della riscossione dedotta in gara. Tale requisito, essendo di carattere soggettivo, deve essere posseduto singolarmente da ciascuna associata e, pertanto, nell'ipotesi di RTI, oltre alla mandataria, da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento (cfr Parere di Precontenzioso Autorità Nazionale Anticorruzione n. 36 del 26/02/2014).
- dalla verifica dell'Albo dei Riscossori del MEF, aggiornato a 28 gennaio 2015, non si rileva la presenza di due delle tre società che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l'appalto, a conferma della superficialità della procedura di appalto condotta dall'Asmel che agisce come soggetto del tutto autonomo dal Comune di Calatabiano il quale non ha operato alcun controllo preventivo sull'appalto.

Accertato, inoltre, che il contratto di concessione di affidamento del servizio di riscossione delle entrate comunali comporta:

- il riconoscimento di aggi di concessione dei servizi di accertamento e riscossione coattiva delle entrate, per tutta la durata del contratto quinquennale, che prima non venivano corrisposti con conseguente aggravio dei costi di gestione per le casse comunali e, conseguentemente, per la cittadinanza (vedasi aggio dello 0,93% per il servizio di supporto alla riscossione ordinaria e aggio del 17,93% per l'attività di accertamento; mentre precedentemente, il comune non sosteneva alcun aggio, ma solo le spese di postalizzazione!);
- l'anomala condivisione di conti correnti cointestati con il concessionario sui quali confluiranno le somme riscosse e le cui movimentazioni dovranno essere espletate con firma di entrambe le parti e che dalle somme di competenza del Comune incassate saranno prioritariamente detratti i corrispettivi per il servizio, le spese ancora da recuperare, le anticipazioni, le quote associative e/o altri servizi erogati da Asmel;

Ritenuto che:

- le condizioni del contratto di appalto del servizio risultano essere unilateralmente a favore del concessionario privato a scapito del comune;
- l'appalto in questione determina un aggravio di oneri economici di gestione delle entrate per il Comune, anche in considerazione del fatto che già viene affrontata la spesa per il pagamento di una unità di personale esterno che avrebbe dovuto potenziare l'efficienza dell'ufficio tributi che, in questo modo, viene scaricato di buona parte delle incombenze di ufficio;
- la procedura di affidamento dell'appalto di servizio per la riscossione delle entrate comunali risulta essere non rispettosa delle norme di legge in materia;

Vista la **Deliberazione n. 31 del 30 aprile 2015**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** con la quale è stato affermato che:

- le gare poste in essere dalla società consortile Asmel sono prive del presupposto di legittimazione, in quanto detto consorzio non rientra tra i modelli organizzativi previsti dal codice dei contratti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture (art.33 co.3 bis del Dlgs 163/06), né può essere incluso tra i soggetti aggregatori (Art.9 D.L. 66/14), né può considerarsi legittimato ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici senza alcun limite territoriale definito.

Preso atto che

- le gare poste in essere da ASMEL sono nulle e non produttive di effetti ed ineludibile conseguenza di tale nullità è la illegittimità degli affidamenti intervenuti, con obbligo degli Enti affidatari di revocarli in autotutela, e l'obbligo di ASMEL di restituire quanto indebitamente percepito.

PER QUANTO SOPRA, con la presente mozione, si CHIEDE

- che il responsabile del servizio comunale di Segreteria- Organi Istituzionali-Affari Generali prepari la proposta di deliberazione per l'annullamento in autotutela della delibera di consiglio comunale n. 08 del 27.01.2015;
- che, contestualmente, vengano poste in essere delle attività per una nuova adesione dell'ente a consorzi di comuni finalizzati alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza nel rispetto della legge, in considerazione del fatto che i termini di adesione alla CUC per lavori, servizi e forniture, sono stati prorogati al 01 settembre 2015, con la legge 27.02.2015 n. 11 di conversione del D.L. n.192/2014;


Con la presente, inoltre, si impartisce indirizzo affinché :

- l'esecutivo deliberi l'annullamento in autotutela della delibera di G.M. n. 23 del 23.04.2015;
- i responsabili di area procedano ad annullare gli atti di gara posti in essere dal consorzio ASMEL e gli atti amministrativi e gli affidamenti consequenziali dagli stessi responsabili adottati;

IN ULTIMO si CHIEDE che

- la presente mozione venga notificata a tutti i Responsabili di Area Comunali affinché possano intraprendere i suindicati provvedimenti di rispettiva competenza o che meglio riterranno opportuni;
- la mozione approvata venga inviata per opportuna conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura del servizio comunale di Segreteria;
- Il Presidente del Consiglio Comunale, vista l'importanza della tematica evidenziata, vorrà prontamente convocare una seduta del consiglio comunale per la discussione della mozione in oggetto.

I Consiglieri Comunali



3



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

- Provincia di Cosenza -

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri della Giunta comunale

ORIGINALE

N. 41/ GM

del 22 maggio 2015

Oggetto: Centrale unica di committenza: Presa d'atto deliberazione ANAC n.32 del 30.04.2015. Revoca deliberazione n. 5 del 15.01.2015 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, di adesione ad ASMEL per le funzioni di Centrale unica di committenza.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventidue del mese di maggio 2015 alle ore 18,15 presso la sede comunale

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Maria CHIELLINO con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina CHIRICO

Con i poteri della Giunta Comunale;

-Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 , relativo allo scioglimento del Consiglio Comunale di San Giovanni in Fiore e nomina del Commissario Straordinario Dott. Sergio MAZZIA, al quale sono conferiti, oltre ai poteri spettanti al Consiglio, anche quelli spettanti al Sindaco e alla Giunta Comunale;

- Richiamato, altresì, il Decreto del Prefetto di Cosenza del 31 ottobre 2014 n. 48699 di nomina della Dott.ssa Maria CHIELLINO quale sub – Commissario del Comune di San Giovanni in Fiore con l'incarico di sostituire ed esercitare le funzioni, anche deliberative, attribuite al Commissario nei casi di sua assenza od impedimento nonché, al di fuori di tali casi di esercitare quelle funzioni che lo stesso Commissario Straordinario riterrà delegare;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs. n.267/2000, sono stati espressi i pareri riportati di seguito:

-Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

FAVOREVOLE



Oggetto: Centrale unica di committenza: presa d'atto deliberazione ANAC n. 32 del 30.04.2015. Revoca deliberazione n. 5 del 15.01.2015 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, di adesione ad Asmel per le funzioni di Centrale unica di committenza

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO


Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 20.9.2005, esecutiva ai sensi di legge, si è associata alla società consortile ASMENET Calabria, la quale, a sua volta, ha successivamente costituito ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) - associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (MI) - congiuntamente al Consorzio ASMEZ, dall'ANPCI (Associazione dei Piccoli Comuni d'Italia) e da ASMENET Campania e dalla predetta ASMENET Calabria;
- Con deliberazione n. 5 del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale, in data 15.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Giovanni in Fiore ha formalmente aderito all'ASMEL ed ha approvato l'accordo consortile, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- Vista la Deliberazione ANAC n. 32 del 30.4.2015 la quale ha chiarito che la società consortile ASMEL a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori istituiti con l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito. La stessa ANAC con la delibera richiamata ha altresì evidenziato che le gare poste in essere dalla società consortile ASMEL sono prive del presupposto di legittimazione;
- Dato atto che i responsabili dei singoli Servizi di questo Ente con proprie determinazioni nn.33-34-41 hanno indetto n.3 gare con procedura aperta per affidamento del Servizio Refezione Scolastica, del Servizio Trasporto Scolastico e del Servizio ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore;
- Che in esecuzione delle predette determinazioni, si è provveduto alla pubblicazione, tramite società concessionaria indicata dalla C.U.C. degli avvisi e bandi di gara a far data dal 14.04.2015 con termine ultimo per la ricezione delle offerte il 28.05.2015 per il servizio refezione scolastica, a far data dal 14.04.2015 con termine ultimo per la ricezione delle offerte il 25.05.2015 per il Servizio Trasporto Scolastico a far data dal 22.04.2015 con termine ultimo ricezione offerte il 08.06.2015 per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore, con utilizzo della piattaforma informatica e supporto operativo da parte di ASMEL;

COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN FIORE
Provincia di Cosenza

- 
- Acclarato che con nota in data 12.05.2015 pervenuta tramite P.E.C., l'ASMEL ha informato questo Ente dell'incarico conferito ai propri legali in ordine all'impugnazione innanzi al TAR della richiamata deliberazione n. 32/2015 dell'ANAC, formulando all'uopo controdeduzioni;
 - Che analoghe controdeduzioni in realtà, sono state scrutinate dalla stessa ANAC in sede di istruttoria relativa alla citata deliberazione, la quale ciononostante si è pronunciata nel senso dell'illegittimità delle procedure affidate all'Asmel, escludendo tra l'altro la legittimazione della stessa;
 - Dato atto altresì che a seguito del rinvio operato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, la disposizione dell'art. 33, comma 3-bis si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015, con conseguente possibilità di svolgere autonomamente le procedure di gara da parte dell'Ente;
 - Ritenuto conseguentemente di procedere alla revoca della deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n.5 del 15.01.2015 e quindi revocare l'adesione del Comune di San Giovanni in Fiore alla società consortile ASMEL a r. l. e da quanto previsto dall'accordo consortile composto da n. 09 (nove) articoli, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii., stante la sussistenza di motivi di interesse pubblico, consistenti nell'esigenza di garantire un regolare e legittimo svolgimento delle procedure di gara, senza rischio di impugnative;
 - Dato atto che alla luce della Delibera ANAC n. 32/2015 e di quanto in essa contenuto ricorrono i presupposti per la conseguente immediata rescissione dell'accordo assunto con la società consortile ASMEL a r.l.;
 - Rilevato che questo Ente non è stato reso edotto da Asmel a.r.l. in merito all'istruttoria pendente dinanzi all'ANAC n. 412/2014 nei suoi confronti;
 - Visto l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il D.Lgs. 267/2000;
 - Assunti i poteri della Giunta Comunale;
- 

DELIBERA

1. Di prendere atto della deliberazione ANAC n. 32 del 30.04.2015;
 2. Di procedere alla revoca della deliberazione, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n.5 del 15.01.2015 e quindi revocare l'adesione del Comune di San Giovanni in Fiore alla società consortile ASMEL a r.l. e da quanto previsto dall'accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, contenente le modalità
- 

COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN FIORE
Provincia di Cosenza

operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti del DLgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii. per le motivazioni espresse in narrativa;

3. di dare atto altresì che alla luce della Delibera ANAC n. 32/2015 e di quanto in essa contenuto ricorrono i presupposti per la immediata e conseguente rescissione dell'accordo assunto con la società consortile ASMEL a r.l.;
 4. di trasmettere la presente alla società consortile ASMEL a r.l. e all'ANAC;
 5. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti consequenziali rispetto alle determinazioni assunte con la presente Deliberazione;
5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2015, proposto da:
Vivencio Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Camillo Lerio Miani e
Francesco Miani, con domicilio eletto in Salerno, via M.Incagliati n. 2, presso l'avv.
Caliulo;

contro

Comune di Lauro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Dalia, legalmente domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del TAR;

nei confronti di

L.S.A. di Maso Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Parisi e
Marcello Russo, con domicilio eletto in Salerno, vicoletto S. Lucia n. 6, presso
l'avv. Soldovieri;
Costrame di Di Maso s.r.l.;

per l'annullamento

della nota prot. n. 416 del 23.1.2015, con la quale è stata comunicata l'esclusione
dell'impresa ricorrente dalla gara, di tutti gli atti connessi e presupposti, compresa
se necessario la *lex specialis*, nella parte in cui ha previsto uno sfasamento temporale

per la trasmissione delle offerte economiche

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lauro e della L.S.A. di Maso Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal difensore del Comune intimato, alla luce dell'asserito carattere meramente endoprocedimentale del verbale della Commissione di gara con il quale è stata sancita l'esclusione dell'impresa ricorrente dalla gara;

Rilevato infatti che la determinazione di esclusione adottata dalla Commissione di gara con il suddetto verbale ha acquisito rilevanza esterna mercé la comunicazione fattane alla parte ricorrente dal Presidente della medesima Commissione e che comunque la decisione espulsiva della Commissione, precludendo alla parte ricorrente l'ulteriore partecipazione alla gara ed avendo quindi valore di immediato arresto procedimentale per la stessa, è connotata da profili di immediata lesività;

Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla parte controinteressata, non risultando dal verbale del 19.1.2015, dal quale essa fa decorrere il termine di impugnazione, che alcun rappresentante dell'impresa ricorrente fosse presente alla relativa seduta, in cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara, restando quindi indimostrata la deduzione di parte resistente in ordine alla conoscenza acquisita in tale momento dall'impresa ricorrente del provvedimento di estromissione;

Ritenuta l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controinteressata, sulla scorta della sua mancata notifica alla società consortile ASMEL, atteso che la posizione di amministrazione aggiudicatrice, responsabile della procedura di gara ed alla quale vengono imputati i relativi esiti, è stata inequivocabilmente assunta dal Comune di Lauro, essendosi limitata la suddetta società a svolgere un ruolo meramente strumentale, consistente nella messa a disposizione della stazione appaltante della piattaforma digitale;

Ritenuta l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controinteressata, sulla scorta della mancata impugnazione della nota ASMEL del 2.12.2014, atteso il carattere meramente consultivo ed interlocutorio della stessa;

Considerato nel merito che, ad escludere la legittimità del provvedimento di esclusione adottato dall'amministrazione intimata, soccorre, alla stregua delle complessive deduzioni attoree, la qualificabilità come mero errore materiale della non coincidenza tra il codice comunicato dalla parte ricorrente entro il termine per la presentazione delle offerte ed il numero identificativo della marca temporale (*serial number*) apposta al file contenente la propria offerta economica, posta a suo fondamento;

Ritenuto infatti che ricorrano, nella specie, entrambi i requisiti necessari alla configurazione di un mero errore materiale, ovvero:

- l'agevole rilevabilità dello stesso da parte della stazione appaltante, fin dal momento della comunicazione da parte dell'impresa ricorrente, entro il termine suindicato, del numero identificativo della firma digitale in luogo del *serial number*;
- la scusabilità del suddetto errore, determinato dalla oggettiva confondibilità dei codici suindicati;
- l'assenza di ogni influenza dello stesso sugli interessi sostanziali cui è preordinata la regola della *lex specialis* che impone, a pena di esclusione, la suddetta coincidenza,

atteso che, ad attestare l'avvenuta creazione del *file* contenente l'offerta economica dell'impresa ricorrente entro il termine prescritto ed a garantire l'immodificabilità successiva della medesima offerta, soccorre la marca temporale tempestivamente apposta sul relativo documento informatico, come si evince dal parere tecnico allegato al ricorso, non confutato dalle parti resistenti;

Considerato che la stessa società (ASMEL Consortile s.c.a.r.l.) che gestisce la piattaforma informatica di cui si è avvalso il Comune di Lauro (AV), interpellata da quest'ultimo, non ha rappresentato alcun concreto rischio di incidenza del suddetto errore sulla genuinità, anche nei suoi aspetti temporali, dell'offerta economica trasmessa dalla parte ricorrente, limitandosi ad evidenziare in termini meramente formalistici, con la nota del 2.12.2014 ed al fine di giustificare la necessità del provvedimento di esclusione, il contrasto del *modus operandi* dell'impresa ricorrente con la disciplina di gara;

Rilevato che non sono condivisibili i rilievi della parte controinteressata, secondo cui il rispetto della regola suddetta sarebbe funzionale ad "individuare univocamente" l'offerta economica, potendo a tale funzione assolvere anche la marca temporale, unica ed immodificabile, apposta al relativo documento informatico, anche se non correttamente trasmessa alla piattaforma digitale prima dell'invio dell'offerta economica;

Ritenuto in conclusione che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento;

Ritenuto di condannare il Comune di Lauro alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000. oltre al rimborso del contributo unificato;

Ritenuta invece la sussistenza di giuste ragioni per compensare le spese di giudizio nei confronti della parte controinteressata, non avendo essa dato causa alla presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 460/2015, lo accoglie e per l'effetto:

- annulla il provvedimento di esclusione impugnato;
- condanna il Comune di Lauro alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella complessiva misura di € 2.000, oltre al rimborso del contributo unificato;
- compensa le spese di giudizio nei confronti della parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.53 del 22/4/2015

PREC 170/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da CIMA Costruzioni Generali S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento di lavori per la sistemazione di tratti di strade comunali in località Mancarelli – Acque di Matteo – Piantoni – Macchie – Bivio Scalicelle – San Iorio – Pianette. Importo a base di gara euro:188.622,30. S.A.: Comune di Santa Caterina Albanese (CS).

Accesso agli atti – Comunicazione ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva – Addebito spese assistenza e utilizzo piattaforma informatica.

In ordine alla richiesta di accesso agli atti di gara, le disposizioni contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti.

È compito della Centrale di Committenza procedere con tutta una serie di adempimenti tra cui anche quelli relativi all' inoltro delle comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/2006.

In caso di procedura telematica è conforme alla normativa di riferimento richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso degli mezzi informatici utilizzati.

Art. 13 d.lgs. 163/2006; Art. 79 d.lgs. 163/2006; legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 54190 del 12.5.2014 8 (poi sostituito con prot. n. 58076 del 20.5.2014) presentata da CIMA Costruzioni Generali S.r.l. relativamente alla procedura aperta indetta dalla Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a r.l., per l'affidamento di lavori per la sistemazione di tratti di strade comunali in località Mancarelli – Acque di Matteo – Piantoni – Macchie – Bivio Scalicelle – San Iorio – Pianette;

VISTI in particolare, i quesiti formulati in ordine alle presunte irregolarità afferenti: la richiesta di accesso agli atti di gara; la mancata comunicazione ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva nonché la richiesta del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale di committenza e per l'uso della piattaforma ASMECOMM;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 12.6.2014;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che, in merito alla prima doglianza relativa alla richiesta di accesso agli atti di gara, la materia viene disciplinata dalla previsione dell'art. 13, d.lgs. 163/2006 laddove prevede ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990, o specifiche ipotesi di differimento dell'accesso o della posizione giuridica del soggetto che ha interesse ad azionare la relativa richiesta. Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, quanto piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti, le quali trovano la propria *ratio* nel particolare regime giuridico di tale settore dell'ordinamento (vedasi parere di precontenzioso n.6/2013, nonché sul bilanciamento degli interessi contrapposti alla trasparenza e alla riservatezza vedasi Con. St. , Sez. V, Sent. 17 giugno 2014, n. 3079); RILEVATO che, sul secondo quesito formulato circa la mancata comunicazione ai partecipanti dell'aggiudicazione definitiva, è opportuno richiamare il precedente parere di precontenzioso n. 106/2014 con riferimento a una procedura di gara indetta dalla medesima odierna stazione appaltante mediante utilizzo degli stessi strumenti informatici (piattaforma della centrale di committenza www.asmeccomm.it) nonché delle analoghe modalità operative, con il quale risulta chiarito, tra l'altro, che è compito della Centrale di Committenza procedere con tutta una serie di adempimenti quali ad esempio la stesura e pubblicazione del bando e del relativo disciplinare, ricevere plichi, effettuare le verifiche di anomalia dell'offerta e procedere all'aggiudicazione provvisoria e definitiva con conseguente inoltro delle comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO infine che, in merito all'ultima criticità evidenziata, la procedura in esame risulta essere di tipo telematico con abilitazione per gli operatori concorrenti alla piattaforma ASMECOMM, strumento attraverso il quale reperire anche le informazioni e/o comunicazioni relative alla gara *de qua*, con la conseguenza che il corrispettivo richiesto per il servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale di committenza e per l'uso della suddetta piattaforma appare coerente con il sistema utilizzato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- in ordine alla richiesta di accesso agli atti di gara, le disposizioni contenute nella disciplina della legge 241/1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie nel Codice dei Contratti;
- è compito della Centrale di Committenza procedere con tutta una serie di adempimenti tra cui anche quelli relativi all' inoltro delle comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/2006;
- in caso di procedura telematica è conforme alla normativa di riferimento richiedere all'aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara e per l'uso degli mezzi informatici utilizzati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2015

Il Segretario Maria Esposito

- Archivio storico

Parere n.170 del 23/10/2013

PREC 111/2013/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lett. n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 33731/13/AGC/PREC), avanzata dall'Unione Comuni Sorgenti del Biferno – Appalto per “Attività di supporto dei servizi finanziari e tributari, tecnici e amministrativi dei comuni di Campochiaro, Colle d’Anchise, San Massimo e Spinete ” - Importo a base d’asta euro 136.125,00 –

Iscrizione agli Albi di cui agli artt. 1, L. n. 12 del 1979 (Consulenti del lavoro) e 53 d.lgs. n. 446 del 1997 (per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali) non richiesta dalla stazione appaltante. Legittimità.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 3 aprile 2013 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lett. n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 33731/13/AGC/PREC), avanzata dalla Stazione Appaltante “Unione Comuni Sorgenti del Biferno” in relazione all'appalto di servizi per “Attività di supporto dei servizi finanziari e tributari, tecnici e amministrativi dei comuni di Campochiaro, Colle d’Anchise, San Massimo e Spinete ” (importo a base d’asta euro 136.125,00).

L'appalto in questione ha ad oggetto, tra l'altro:

- a) l'attività di “Supporto nelle attività di registrazione ai fini IVA, Mod. 770, stipendi, compensi e indennità ai dipendenti dell'Ente e predisposizione delle relative certificazioni”
- b) nonché l'attività di “Supporto nella predisposizione degli elenchi e delle liste di carico da consegnare all'Ente per la successiva emissione dei ruoli ordinari e/o coattivi dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali diverse”; “Supporto nel controllo incrociato fra i dati contenuti nelle denunce ed i versamenti effettuati, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi di denuncia e di versamento previsti dalla normativa vigente dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti” e, anche, “Supporto nella predisposizione degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio per l'attività di recupero dei tributi evasi con applicazione delle relative sanzioni” (così art. 1, Capitolato d'oneri).

Per quanto di immediato interesse, in ordine all'oggetto ed alle modalità di prestazione dei servizi, giova precisare che il Capitolato d'oneri prevede espressamente che:

- “Le attività di supporto innanzi richiamate deve essere assicurata mediante l'impiego dei software gestionali in dotazione dei singoli Enti, sotto la direzione ed il coordinamento dei Responsabili dei singoli servizi” (così art. 1, in fine);
- l'aggiudicataria “dovrà attenersi alle indicazioni dell'ente osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto ed ottemperare ad eventuali richieste” e “dovrà garantire la presenza presso le sedi istituzionali nelle ore di apertura degli stessi al pubblico e, comunque, ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Amministrazione” (così art. 5).

In relazione alle attività sopra specificamente indicate, la S.A. - a seguito di una serie di osservazioni scritte pervenute dalla controinteressata Ditta GA FIRM, partecipante alla gara (giusta nota del 5 marzo 2013, allegata all'istanza) – chiede di conoscere il parere di questa Autorità in ordine alla legittimità della scelta di non richiedere, nel bando prima e nella valutazione delle offerte poi, il requisito essenziale ed ineliminabile dell'iscrizione agli Albi di cui all'art. 1, L. n. 12 del 1979 (Consulenti del lavoro, per l'attività sub a) e di cui all'art. 53 D.lvo n.

446 del 1997 (per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, per l'attività sub b).

A seguito dell'istanza e della conseguente apertura della procedura di cui all'art. 6, comma 7, lett. n), D.lvo n. 163/2006, la S.A. ha fatto pervenire all'Autorità - con nota n. 168 del 4 giugno 2013 - una serie di deduzioni scritte a sostegno della legittimità della propria determinazione di non richiedere nel bando di gara le suddette iscrizioni in capo al soggetto offerente.

Ritenuto in diritto

In via preliminare, giova riportare i dati di diritto rilevanti per la soluzione della questione posta all'esame dell'Autorità.

In punto di diritto, viene in rilievo:

- in relazione alle attività di cui al precedente punto a), l'art. 1 L. 11 gennaio 1979, n. 12, che impone l'iscrizione all'albo delle categorie ivi indicate per "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo dei propri dipendenti"; la medesima norma prescrive poi una disciplina di dettaglio, ai commi 4 e 5, in ordine alle attività "di calcolo e stampa" ovvero anche "strumentali ed accessorie" che le Imprese artigiane, le piccole imprese ovvero anche le Imprese con oltre 250 dipendenti possono affidare a soggetti terzi, centri elaborazione dati, con l'assistenza comunque di uno o più soggetti iscritti agli Albi;
- in relazione alle attività di cui al precedente punto b), l'art. 53 D.lvo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina "l'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni".

Sulla base di tali dati, la controinteressata Ditta GA FIRM, partecipante alla gara, con nota del 5 marzo 2013 ha osservato che – a suo dire – la S.A. avrebbe dovuto richiedere nel bando (e poi verificare), in capo alle offerenti, il possesso dei requisiti di iscrizione agli Albi per l'espletamento delle attività sopra menzionate ai punti a) e b).

La S.A. – di contro – ha reputato che, trattandosi di attività di mero "supporto", prive di autonomia gestionale e/o decisionale, da svolgersi sotto la direzione ed il coordinamento dei responsabili dei Servizi degli Enti interessati, non vi fosse tale necessità.

La posizione della S.A., ad avviso di questa Autorità, può condividersi.

In relazione alle attività di cui al punto a).

Come già precisato, oggetto dell'appalto sono attività di mero "Supporto nelle attività di registrazione ai fini IVA, Mod. 770, stipendi, compensi e indennità ai dipendenti dell'Ente e predisposizione delle relative certificazioni", da svolgersi "mediante l'impiego dei software gestionali in dotazione dei singoli Enti, sotto la direzione ed il coordinamento dei Responsabili dei singoli servizi", attenendosi "alle indicazioni dell'ente osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto" e garantendo "la presenza presso le sedi istituzionali nelle ore di apertura degli stessi al pubblico e, comunque, ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Amministrazione". Ne discende che, nel caso, non pare si sia inteso propriamente affidare all'esterno la cura diretta degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti, con autonomia decisionale e/o gestionale nell'attività di elaborazione e trasmissione dei dati, ai sensi dell'art. 1 L. 12/79; si è inteso invece appaltare un'attività di carattere meramente ausiliare ed esecutivo, di supporto, appunto, all'espletamento di tali adempimenti da parte dell'Ente datore di lavoro.

In questo senso, depono non solo l'oggetto dell'appalto – attività di "supporto nell'attività di registrazione" dei dati – ma anche le ricordate modalità di espletamento di tali attività, "sotto la direzione ed il coordinamento dei Responsabili dei singoli servizi", attenendosi "alle indicazioni dell'ente, osservando ogni prescrizione che sarà data nel corso del rapporto" e garantendo altresì "la presenza presso le sedi istituzionali nelle ore di apertura degli stessi al pubblico e, comunque, ogni qualvolta ritenuto necessario dall'Amministrazione".

Ciò, dovendo considerarsi che – a differenza di quella riservata per legge ai consulenti del lavoro – l'attività meramente esecutiva si caratterizza, come nel caso, proprio per il fatto che non richiede

un'attività di individuazione, interpretazione e applicazione di normativa complessa e/o di difficile coordinamento e viene svolta comunque sotto la direzione ed il controllo altrui (cfr. Cass. Pen. 20 dicembre 1999, n. 14354).

Ne discende che non trova applicazione l'art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12.

Inoltre, a parere di questa Autorità, non può trovare applicazione nemmeno la disciplina di cui all'art. 1, comma 5, L. 11 gennaio 1979, n. 12 – evocata dalla controinteressata – circa la necessità, comunque, di “assistenza”, da parte di soggetti iscritti all'albo, nell'attività istruttoria propedeutica agli adempimenti in questione e, dunque, nell'espletamento delle attività oggetto di appalto.

La previsione di cui all'art. 1, comma 5, L. 12 del 1979, infatti, riguarda il caso, diverso dal nostro, in cui le Imprese artigiane, le piccole imprese ovvero anche le Imprese con oltre 250 dipendenti intendano affidare gli adempimenti in questione a centri di assistenza fiscale ovvero le attività istruttorie - di “calcolo e stampa” ovvero anche “strumentali ed accessorie” - a Centri Elaborazione Dati (che devono necessariamente essere “assistiti” da soggetti iscritti all'Albo).

Ne discende che il caso in esame non rientra nel preciso ambito oggettivo e soggettivo della previsione normativa e non è consentito pertanto di estenderne l'applicazione al caso che ci occupa.

Innanzitutto, come detto, già dal punto di vista oggettivo, nel caso che ci occupa non si è inteso affidare all'esterno l'attività di “elaborazione” dati, ma solo quella di “supporto nell'attività di registrazione”.

Inoltre, è del tutto evidente che la norma in questione si riferisce precisamente alle Imprese, artigiane, piccole o con più di 250 dipendenti, che intendano affidare a CED esterni tale attività di “elaborazione” dati.

Infine, non può nemmeno trascurarsi che tale disposizione di legge è comunque da intendersi di stretta interpretazione - in quanto delimita e restringe il campo della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 43 e 49 Tratt. CE – e, pertanto, non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente disciplinati (cfr. Lavori Preparatori all'art. 5 ter, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, di modifica dell'art. 1, comma 5, L. 12/79, in attuazione di obblighi comunitari; nel caso, a seguito di messa in mora e procedura contenziosa comunitaria, causa C-365/06, proprio per l'eccessiva compressione dei suddetti principi di matrice comunitaria).

In relazione alle attività di cui al punto b).

Identica conclusione – circa la legittimità delle previsioni di gara da parte della S.A. - si impone anche per le attività di cui al punto b).

L'appalto in esame, infatti, prevede anche – tra le prestazioni – l'attività di “Supporto nella predisposizione degli elenchi e delle liste di carico da consegnare all'Ente per la successiva emissione dei ruoli ordinari e/o coattivi dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali diverse”; “Supporto nel controllo incrociato fra i dati contenuti nelle denunce ed i versamenti effettuati, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi di denuncia e di versamento previsti dalla normativa vigente dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti” e, anche, “Supporto nella predisposizione degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio per l'attività di recupero dei tributi evasi con applicazione delle relative sanzioni” (così art. 1, Capitolato d'onori).

L'Autorità ha avuto modo di pronunciarsi sull'argomento, evidenziando che per tali attività di mero “supporto” – da svolgersi sempre sotto il controllo e la direzione dei responsabili dei Servizi degli Enti interessati, con l'utilizzo dei software gestionale degli Enti, osservandone indicazioni e prescrizioni e garantendo la presenza all'interno degli Uffici - deve ritenersi non necessario il requisito dell'iscrizione all' “Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, previsto dall'art. 53 D.lvo 15 dicembre 1997, n. 446 (Deliberazione n. 14 del 3 aprile 2008).

Tale iscrizione, infatti, è necessaria per il caso in cui venga affidato ad un soggetto privato l'espletamento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, ma non può estendersi al caso – come il nostro – in cui venga appaltata esclusivamente l'attività di mero supporto all'esercizio del potere tributario, che il Comune tuttavia mantenga nell'ambito del proprio diretto esercizio (cfr. Cons. St. 7 aprile 2006, n. 1878).

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della S.A. appare legittimo e conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Luciano Berarducci, Alfredo Meocci

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2013

Il Segretario Maria Esposito

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dr. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Franco Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
- (1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
